

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2781 Anno 2018

Presidente: CURZIO PIETRO

Relatore: FEDELE ILEANA

Data pubblicazione: 06/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Cola Evaristo, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Gallina,
domiciliato presso la Corte di cassazione

- *ricorrente* -

contro

Comune di Brescia, in persona del Sindaco *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Moniga e dall'avv. Paolo
Rolfo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito
in Roma, via Appia Nuova 96

- *controricorrente* -

avverso

la sentenza n. 101/2016 della Corte d'Appello di Brescia, depositata
in data 11 maggio 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 dicembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.

Rilevato che:

la Corte di appello di Brescia, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Comune di Brescia, ha ridotto a quattro mensilità della retribuzione globale di fatto il risarcimento spettante ad Evaristo Cola per la dichiarata illegittimità di plurimi contratti di somministrazione intercorsi nel periodo dal 2 febbraio 2009 al 31 dicembre 2012 fra il lavoratore, l'amministrazione comunale e la Temporary s.p.a., respingendo l'appello proposto dal Cola, fra l'altro, per il riconoscimento del danno da perdita del posto di lavoro;

contro tale decisione il Cola propone ricorso affidato ad un unico motivo, cui resiste il Comune con controricorso;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

il Comune ha depositato memoria.

Ritenuto che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

per quanto rileva nella presente sede, la sentenza impugnata ha disatteso l'appello del lavoratore ed accolto parzialmente l'appello incidentale del Comune in applicazione dei principi espressi da Cass. Sez. U, 15/03/2016, n. 5072, utilizzando come parametro di determinazione del danno quello previsto dall'art. 32 legge 4 novembre 2010, n. 183;

avverso tale decisione il lavoratore ha proposto un unico motivo di ricorso, articolato come vizio di contraddittoria motivazione ed illogicità manifesta della motivazione e/o violazione dell'art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 e dell'art. 329 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale determinato la misura del risarcimento facendo leva sulla necessità per l'amministrazione di avvalersi della

somministrazione (ragione invero già esaminata e dichiarata illegittima con la sentenza di primo grado), oltre che sull'impossibilità per il lavoratore di confidare nell'assunzione, senza attenersi ai criteri previsti dall'art. 32 citato;

il motivo è inammissibile, in quanto, da un lato, prospetta vizi della motivazione (contraddittorietà ed illogicità manifesta) non più sussumibili nell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., siccome riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile *ratione temporis*, nell'interpretazione resa da questa Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez., U, 07/04/2014, n. 8053, secondo cui è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e si esaurisca nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione), dall'altro, attraverso la deduzione di una violazione di legge (vale a dire dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010, la cui utilizzabilità quale parametro di liquidazione del danno non è più in discussione), mira ad un'inammissibile rivalutazione, nel merito, della quantificazione del risarcimento tra il minimo e il massimo (Cass. 17/03/2014, n. 6122), operata dalla Corte di appello in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U, 15/03/2016, n. 5072), tenendo conto delle circostanze del caso e, in particolare, del comportamento e delle condizioni delle parti;

pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

in relazione all'esito del ricorso e considerata l'epoca di introduzione del procedimento, ricorrono i presupposti per l'applicazione del

disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Brescia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 dicembre 2017

Il Presidente

(Pietro Curzio)

